PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Perugia

Prot. int. 268/2026

IL PROCURATORE GENERALE

Vista la circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari di Giustizia Uff. I Servizi alla Giustizia civile prot. m_dg.DAG.25/07/2026.0153182.U con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine ai termini per la proposizione delle opposizioni previste dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di pagamento emessi dal magistrato in favore dell'avvocato, dell'ausiliario, del consulente tecnico di parte, del custode giudiziario e delle imprese incaricate delle attività di demolizione e riduzione in pristino;

Considerato che la suddetta circolare chiarisce che a seguito della Riforma c.d. Cartabia il termine per proporre opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.) e che, indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.);

Vista la nota prot. 5883/2026 con la quale la Corte di Appello di Perugia, nel richiamare la circolare del Ministero, ribadisce che i termini per impugnare il provvedimento di liquidazione decorre esclusivamente dalla notificazione del provvedimento curata dal beneficiario ovvero, ex. Art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione del provvedimento, non rilevando a tal fine la comunicazione di cancelleria;

Considerato che a seguito della circolare ministeriale e della suddetta nota della Corte di Appello di Perugia, gli avvocati beneficiari di provvedimenti di liquidazione stanno procedendo alla notifica degli stessi anche nei confronti della Procura Generale di Perugia, ai fini della decorrenza del termine beve per l'impugnazione mediante l'utilizzo di vari canali di posta elettronica in uso all'Ufficio e che anche altri aventi diritto alle spese potrebbero provvedere alla stessa modalità operativa;

Tenuto conto del fatto che occorre regolamentare in maniera efficiente la gestione e conservazione delle notifiche dei decreti di pagamento emessi dal magistrato in favore

delle diverse tipologie di spesa, prevedendo un canale unico di ricezione delle notifiche da parte di questo ufficio e un sistema condiviso di conservazione delle stesse;

DISPONE

che le notificazioni dei decreti di liquidazione di pagamento emessi dal magistrato in favore delle diverse tipologie di spesa, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, vengano inviate alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia esclusivamente al seguente indirizzo PEC: civile.pg.perugia@giustiziacert.it ;

che il personale addetto alla segreteria civile provveda ad inserire le notificazioni dei suddetti decreti di pagamento pervenuti alla PEC in un'apposita cartella digitale denominata "notificazioni decreti pagamento";

che il presente provvedimento sia comunicato alla Corte di Appello, alle Procure della Repubblica del distretto, agli Ordini degli Avvocati del distretto e sia pubblicato nel sito *web* della Procura Generale di Perugia.

Perugia, 6 novembre 2026

Il Procuratore Generale
Sergio Sottani

